CAPITOLO 6 ULTERIORI NOVITÀ

TESORERIA

L'articolo 35 del decreto legge n. 1/2012 sulle liberalizzazioni prevede il ritorno alla disciplina della tesoreria unica prevista dall'articolo 1 della legge n. 720/1984 sospendendo, fino al 31 dicembre 2014, le disposizioni previste dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 279/1997.

Dalla data di entrata in vigore del decreto (24 gennaio 2012) i tesorieri o cassieri dei Comuni effettuano le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato. Tutte le entrate, e non solo quelle che derivano dal bilancio dello Stato, devono essere versate in contabilità speciale fruttifera presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato. Fino alla fine del 2014, quindi, tutte le disponibilità liquide e fruttifere (ossia rinvenienti da entrate proprie) degli Enti locali, saranno remunerate ad un tasso di interesse regolate con decreto ministeriale.

Entro il 29 febbraio 2012, i tesorieri o cassieri dei Comuni devono versare sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la Tesoreria statale, il 50% delle disponibilità liquide esigibili depositate presso i tesorieri o cassieri stessi alla data del 24 gennaio 2012. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato entro il 16 aprile 2012.

Gli eventuali investimenti finanziari, che saranno individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro –, da emanare entro il 30 aprile 2012, devono essere smobilizzati da parte degli Enti locali entro il 30 giugno 2012, ad eccezione degli investimenti in titoli di Stato. Le risorse devono conseguentemente essere versate sulle contabilità speciali aperte presso la Tesoreria statale.

Nel caso in cui l'Ente abbia effettuato investimenti presso soggetti diversi dal tesoriere, sono obbligati a riversare agli stessi le somme entro il 15 marzo 2012.

Per consentire il prioritario utilizzo delle somme depositate presso le tesorerie degli Enti, il comma 10 dell'articolo 35 prevede che, fino al completo riversamento di tutte le somme presso le contabilità speciali, i tesorieri utilizzano, per i pagamenti degli Enti, prioritariamente le risorse esigibili anche con vincolo di destinazione. Vincolo che è trasferito sulle somme presso la Tesoreria statale.

Per effetto delle disposizioni introdotte dall'articolo 35, i contratti di tesoreria e di cassa dei Comuni in essere alla data del 24 gennaio 2012 possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi e fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal Codice civile. Se le parti non raggiungono un accordo, i Comuni hanno diritto di recedere dal contratto (comma 13, articolo 35).

NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

L'articolo 16, comma 25 del decreto legge n. 138/2011 ha modificato le modalità di nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria degli Enti locali. Secondo le nuove

disposizione, a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto (13 agosto 2011) i revisori dei conti degli Enti locali non saranno più scelti dal Consiglio comunale, ma mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali e gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. L'attuazione della nuova disciplina è rinviata a un decreto del Ministro dell'Interno, con cui sono fissati i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun Comune;
- b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli Enti locali;
- c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli Enti pubblici territoriali.

Sul punto il decreto "Milleproroghe" (comma 11-bis, articolo 29 del decreto legge n. 216/2011) ha introdotto il rinvio di nove mesi della disciplina e del termine previsto nella disciplina sopracitata.

In ogni caso, nelle more dell'emanazione delle norme di attuazione della nuova disciplina, gli Enti locali procedono al rinnovo dell'organo di revisione seguendo le modalità previste dall'articolo 234 del decreto legislativo n. 267/2000.